

N. 02024/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bonfiglio Chiara, Argiroffi Giovanni, Caliri Mariasmeralda, Liconti Federica, Pollicino Natalia; Bilotta Clio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Santi Delia, Paolo Verduci, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;

contro

Università degli Studi di Messina, Ministero dell' Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Divino Marcello;

per l'annullamento

della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso Di laurea in

medicina e chirurgia per l'a.a. 2008/2009, pubblicata il 13 settembre 2008, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 220° posto e, quindi, non ammessi al corso; del bando di ammissione al predetto concorso, ove venga interpretato nel senso di non consentire la copertura dei 25 posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati e non vengano ridistribuiti ai cittadini comunitari e nella parte in cui stabilisce l'ammissione di sole 200 matricole poi aumentati a 220;

del D.M. 1° luglio 2008, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università;

del verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia del 18 marzo 2008 con il quale veniva richiesto un numero di posti pari a 200 e dei successivi provvedimenti di stima del contingente;

del DM 18 giugno 2008 con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione;

del DM, ancorchè non conosciuto, con il quale ex articolo 3 del DM 18 giugno 2008 è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia;

dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 3 settembre 2008 e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

della prova di ammissione predisposta da tale Commissione e, in particolare, dei quesiti n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 31, 38, 41, 45, 54, 55, 77 e 80,

nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nell'odierno giudizio, i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità delle prove di ammissione al corso di laurea a numero chiuso per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2008/2009, presso l'Università degli Studi di Messina.

Con articolate censure chiedono l'annullamento delle prove e la riforma della graduatoria con l'attribuzione in loro favore di un punteggio utile all'ingresso in Facoltà.

Si è costituita l'Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminare ad ogni altro giudizio, in rito come nel merito, è la constatazione che il contraddittorio non è completo: il ricorso ed i motivi aggiunti, infatti, risultano notificati solamente ad un controinteressato, mentre, dall'esame di numerose delle diverse censure dedotte ed in forza, altresì, dei motivi aggiunti, emerge che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'integrale annullamento dell'intera procedura, con evidente posizione di un interesse processuale di tipo oppositivo in capo a tutti coloro che l'hanno

superata e che sono stati ammessi in Facoltà per l'Anno accademico 2008/2009.

Peraltro, le precise censure contenute nei motivi aggiunti circa l'illegittimità dell'operato della Commissione di concorso, relativamente alla circostanza dell'avvenuta identificazione dei candidati con modalità tali da violare la segretezza delle prove, comporta che anche i componenti ed il presidente della medesima Commissione possiedono un personale interesse a contraddire, in considerazione della particolare responsabilità che, dall'eventuale accoglimento delle censure, deriverebbe sia nei confronti dei candidati, che nei confronti dell'Ente che hanno rappresentato.

Per queste ragioni, va disposto che parte ricorrente provveda all'integrazione processuale nei confronti di tutti i candidati attualmente immatricolati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina in forza dell'esame di ammissione sostenuto per l'anno accademico 2008/2009 e dei componenti della Commissione di concorso, e va accolta la domanda dei difensori di parte ricorrente di essere autorizzati a ricorrere ai pubblici proclami quanto agli studenti ammessi, mentre per quanto riguarda i componenti ed il Presidente della Commissione si dovrà procedere con notifiche individuali ai recapiti che è obbligo della Facoltà fornire ai ricorrenti, come meglio precisato oltre.

Conformemente alla giurisprudenza sul punto (v. ord. TAR Catania, I, ord. nr. 612/2010), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c., e art. 49 comma 3 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio, atteso l'elevato numero dei destinatari e la somma difficoltà di individuarli tutti entro termini ragionevoli, avverrà con le seguenti modalità, quanto agli studenti ammessi:

a) pubblicazione di un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti (contenente l'oggetto, la sommaria descrizione delle censure dedotte, la domanda di

annullamento e l'espressa avvertenza che l'accoglimento integrale o parziale del gravame può comportare l'annullamento delle prove) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, su due quotidiani cartacei ad ampia diffusione locale e su due quotidiani on-line specializzati in informazione via internet, relativa all'Area geografica dello Stretto di Messina e della Sicilia e Calabria (quanto a questi ultimi strumenti di notifica gli avvisi dovranno restare disponibili per almeno trenta giorni consecutivi);

b) affissione per almeno trenta giorni consecutivi di un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti (contenente l'oggetto, la sommaria descrizione delle censure dedotte, la domanda di annullamento e l'espressa avvertenza che l'accoglimento integrale o parziale del gravame può comportare l'annullamento delle prove), nonché di copia della presente ordinanza all'Albo della Facoltà, sul sito Internet della stessa Facoltà, all'ingresso degli uffici preposti all'immatricolazione degli studenti ed alla registrazione degli esami, nonché all'ingresso di ogni aula didattica; la notizia dell'avvenuta pubblicazione di quanto appena indicato, dovrà essere trasmessa dalla Facoltà agli studenti interessati mediante posta elettronica, ove sia in possesso dei relativi indirizzi con l'espressa avvertenza che il presente ricorso ed i suoi motivi aggiunti contengono domanda di annullamento delle prove che, se accolta, ne può determinare la caducazione integrale.

Quanto ai componenti della Commissione ed al suo Presidente, la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti dovrà essere compiuta, ad integrazione del contraddittorio, mediante notifica individuale agli indirizzi che la Facoltà comunicherà alla difesa dei ricorrenti entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o sua notifica a cura di parte.

I termini per l'integrazione del contraddittorio sono fissati in giorni sessanta a

decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza o sua notifica a cura di parte: entro tale termine, perentorio, la difesa delle parti ricorrenti dovrà depositare in giudizio le prove dell'avvenuta integrazione nelle modalità descritte, fatto salvo il caso di ritardi o impedimenti per fatti o cause non imputabili ai ricorrenti, nel qual caso il Collegio provvederà, su istanza dei difensori di parte ricorrente, notificata all'Università resistente, a disporre una idonea proroga del termine.

La trattazione della causa nel merito proseguirà nella pubblica udienza del 22 giugno 2011 cui le parti sono rinviate.

Ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, è riservata al definitivo.

P.Q.M.

riservata ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, ORDINA alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

ORDINA all'Amministrazione resistente di collaborare per la integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità pure in parte motiva prescritte ed in particolare ORDINA di fornire alla difesa dei ricorrenti i recapiti dei componenti della Commissione di concorso e del suo Presidente secondo quanto in parte motiva indicato;

DISPONE la trattazione della causa alla udienza pubblica di 22 giugno 2011 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)